

TARES: LA NUOVA TASSA SUI RIFIUTI DAL 2013

La finanziaria 2012 (dl 201/2011) ha introdotto una nuova tassa comunale sui rifiuti e sui servizi, denominata TARES, che dal 2013 sostituisce, abolendole, le tassazioni in vigore (Tarsu, Tia1 e Tia2, quest'ultima in realta' mai partita).

Vengono anche abrogate le addizionali (ex ECA e ex MECA), mentre resta applicabile -insieme alla tassa- il tributo provinciale.

La nuova tassa, che tutti i comuni italiani dovranno applicare dal 2013, copre i costi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, nonche' i costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni (i servizi comunali per i quali non e' possibile una ripartizione come illuminazione pubblica, sicurezza, polizia locale, etc.).

Ricordiamo che cosi' come per la Tarsu e la Tia, anche per la Tares la legge nazionale fissa criteri di gestione generici, mentre le regole specifiche di gestione (criterio di calcolo, misura della tassa, riduzioni ed esenzioni, riscossione) decide ogni comune con proprio regolamento.

Difficile prevedere quando saranno emessi detti regolamenti, considerando che la loro scadenza e' stata posticipata al 30/6/2013 -coincidente con quella prevista per l'approvazione dei bilanci comunali di previsione- e potrebbe slittare ulteriormente.

Da evidenziare in ogni caso che la riscossione della Tares potra' iniziare comunque, anche in mancanza di regolamenti che fissino tariffe specifiche, commisurando le rate (di acconto) a quelle pagate nel 2012 per la Tarsu o la Tia. La prima rata del 2013 e' stata fissata nel mese di Aprile.

Vediamo le regole generali fissate dalle norme nazionali.

Indice scheda

CHI DEVE PAGARE E SU COSA

DICHIARAZIONE E VARIAZIONI

CRITERI DI CALCOLO

RIDUZIONI ED ESENZIONI

COME E QUANDO SI PAGA

ACCERTAMENTI, RISCOSSIONE E SANZIONI

RIFERIMENTI NORMATIVI

CHI DEVE PAGARE E SU COSA

La tassa e' dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, indipendentemente dall'uso, che siano suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali che non siano detenute in via esclusiva.

E' tenuto al pagamento il soggetto che occupa o detiene i locali o le aree. Se i soggetti sono piu' di uno (nucleo familiare o comunque gruppo di persone che usano i locali o le aree), c'e' tra questi responsabilita' solidale riguardo al pagamento.

Se l'utilizzo e' temporaneo per non piu' di sei mesi in uno stesso anno, la tassa e' dovuta soltanto dal proprietario o da chi possiede i locali o l'area in base ad altro diritto reale (uso, usufrutto, abitazione, superficie).

In caso di multiproprieta' e' responsabile del versamento il soggetto che gestisce i servizi comuni.

DICHIARAZIONE E VARIAZIONI

I comuni devono stabilire, nel regolamento Tares, le modalita' di presentazione della dichiarazione (di possesso), predisponendo un modulo e fissando un termine che decorre a partire dall'inizio del possesso o dell'occupazione.

Come per la Tarsu e la Tia la dichiarazione vale anche per gli anni successivi a quello di presentazione, a meno che non vi siano variazioni tali da comportare modifiche all'importo della tassa. In tal caso il regolamento comunale prevedera' l'obbligo di presentare denuncia di variazione.

La dichiarazione viene di solito anche inclusa nella documentazione da presentare al Comune in caso di variazione di residenza.

Non deve presentare la dichiarazione chi ne ha gia' presentata una ai fini dell'applicazione della Tarsu o della Tia, a meno che ovviamente non vi siano state nel frattempo variazioni.

E' bene riferirsi, per questo adempimento, al regolamento comunale.

CRITERI DI CALCOLO

La tariffa applicabile

Ricordiamo che la Tares copre i costi comunali relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati -compreso lo smaltimento- e dei costi relativi ai servizi indivisibili (quelli per i quali non e' possibile una ripartizione come illuminazione pubblica, sicurezza, polizia locale, etc.).

Il comune fissa una tariffa annuale commisurata alle quantita' e qualita' medie dei rifiuti prodotti per unita' di superficie (metro quadrato), in relazione agli usi e al tipo di attivita' svolta nell'unita' immobiliare.

A tal scopo, per le utenze non domestiche, le attivita' vengono divise in categorie diverse a seconda della potenzialita' di produzione di rifiuti.

La tariffa e' composta da una quota che copre i costi del servizio di gestione e da una quota rapportata alla quantita' di rifiuti prodotti, al servizio fornito e all'entita' dei costi di gestione.

Per le occupazioni che durano meno di un anno la tassa viene ovviamente calcolata in base al tempo di occupazione.

In aggiunta -e questa e' una delle novita' della Tares- vi e' l'applicazione, a copertura dei servizi indivisibili resi dal comune, di una tariffa aggiuntiva di minimo 0,30 euro per metro quadrato, aumentabile da ogni comune fino a 0,40 euro.

NOTA: I comuni che avessero organizzato sistemi di misurazione precisa della quantita' di rifiuti prodotti da ciascun cittadino possono applicare, al posto della tassa, una tariffa-corrispettiva, ovvero una sorta di prezzo. In questo caso la riscossione puo' avvenire - a differenza della tassa- da parte della societa' che svolge il servizio di raccolta e smaltimento. Resta applicabile la sovrattassa sui servizi indivisibili.

La superficie tassabile

Per la Tares il DI 201/2011 stabilisce che per tutti gli immobili a destinazione ordinaria (di categoria catastale A, B o C, comprese quindi le civili abitazioni) la superficie assoggettabile debba essere pari all'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Dpr 138/1998.

A tal fine i comuni dovranno allineare i dati catastali in loro possesso con quelli dell'Agenzia del territorio per poi comunicare ai contribuenti la superficie tassabile.

Nel frattempo la legge prevede una sorta di regime transitorio, nel quale la tassa puo' essere calcolata sulla superficie calpestabile.

Ai comuni viene comunque consentito di adottare, per l'applicazione della tassa, le superfici dichiarate o accertate per la Tarsu o la Tia.

Ricordiamo, in proposito, che il criterio dell'adozione, come superficie tassabile, dell'80% di quella catastale viene adottato gia' da anni grazie alla legge Finanziaria 2005 (n. 311/2004 art.1 comma 340) a cui e' seguita la Circolare dell'Agenzia del Territorio n.13/T del 7/12/2005. Il nuovo tributo si mantiene quindi sostanzialmente in linea, considerando che la legge prevede che il suddetto criterio puo' essere adottato dai comuni anche in sede di accertamento.

Per le altre unita' immobiliari (a destinazione speciale e particolare, gruppi catastali D, E ed F) la superficie tassabile e' sempre quella calpestabile.

Le superfici delle parti degli immobili dove si producono rifiuti speciali non vengono ovviamente incluse nella superficie tassabile, a patto che il soggetto interessato dimostri l'avvenuto trattamento di tali rifiuti in conformita' alla legge.

RIDUZIONI ED ESENZIONI

Ogni comune puo' prevedere riduzioni di massimo il 30%(*) in caso di:

- abitazioni con unico occupante;
- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso (limitato e discontinuo);
- locali (non abitazioni) ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ricorrente ma non continuativo;

- abitazioni occupate da soggetti che risiedono (o hanno dimora) all'estero per più di sei mesi all'anno;
- fabbricati rurali ad uso abitativo.

E' facoltà del comune prevedere ulteriori riduzioni rispetto a quelle suddette, nonché esenzioni totali dalla tassa.

Ogni comune deve invece prevedere riduzioni in caso di:

- immobili posti in zone dove NON e' effettuata la raccolta; la tassa in questo caso e' dovuta non misura non superiore al 40% della tariffa (*) e deve essere determinata, anche gradualmente, in base alla distanza dal più vicino punto di raccolta posto in zona perimetrata o comunque servita;
- utenze domestiche che effettuano raccolta differenziata.
- utenze che provvedono ad avviare al recupero di rifiuti assimilati; il coefficiente di riduzione e' proporzionale alle quantità di rifiuti avviate al recupero.

La tassa e' inoltre ridotta, dovuta per massimo il 20% della tariffa (*), nei casi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti per qualsiasi motivazione, compresi motivi sindacali (scioperi) o impedimenti organizzativi, quando l'autorità sanitaria locale riconosca una situazione dannosa o di pericolo per le persone o l'ambiente.

Stessa cosa se il servizio e' reso ma con grave violazione alle normative e ai regolamenti.

(*) Tutte le riduzioni, nelle misure suddette, si intendono applicabili sia alla tariffa-base della Tares sia alla maggiorazione prevista a copertura dei servizi indivisibili.

COME E QUANDO SI PAGA

Fino a Dicembre 2013 i comuni possono affidare la gestione e la riscossione della Tares agli stessi soggetti a cui, a fine 2012, risulta affidata la gestione delle "vecchie" Tarsu e Tia.

Il versamento, che va fatto esclusivamente al comune, può avvenire in quattro rate trimestrali con scadenza Gennaio, Aprile, Luglio e Ottobre, mediante bollettino postale o modello F24, anche effettuando compensazioni con altre imposte. E' facoltà dei comuni variare le scadenze e il numero di rate, quindi va verificato il regolamento comunale.

E' consentito, a patto che il comune lo preveda, il pagamento totale in un'unica soluzione entro il mese di Giugno di ciascun anno.

I regolamenti comunali dovranno prevedere le modalità di riscossione -fissate in prima istanza da un prossimo decreto del Ministero dell'Economia- comprese quelle di invio degli avvisi bonari al domicilio del contribuente con il dovuto già calcolato. A dispetto dei timori, infatti, non ci risulta che per la Tares sia stata prevista l'autoliquidazione da parte del contribuente, come avviene invece per l'IMU.

Per il 2013 e' previsto un regime transitorio:

- il termine di versamento della prima rata e' posticipato ad Aprile, con possibilita' per i comuni di posticiparlo ulteriormente;
- finche' i comuni non avranno deliberato tariffe specifiche per la nuova Tares gli importi delle rate in scadenza sono commisurati con gli importi versati, nel 2012, per le "vecchie" "Tarsu" o "Tia". Tali rate quindi costituiscono un acconto a cui segue, una volta determinate le tariffe Tares, un conguaglio;
- per le nuove occupazioni che decorrono dal 1/1/2013 le rate scadenti prima che vengano deliberate le tariffe della nuova Tares sono calcolate sulla base delle tariffe "Tarsu" o "Tia" applicate dal comune nel 2012;
- in tutti i casi il conguaglio e' effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe della nuova Tares;
- il pagamento della tariffa aggiuntiva (a copertura dei servizi indivisibili) e' sempre effettuato in base alla misura prevista dalla legge, lo 0,30% per metro quadrato, insieme a quello della tariffa Tares "ordinaria", alla scadenza delle prime tre rate. Il conguaglio rispetto all'eventuale maggiorazione fino a 0,40 eventualmente decisa dal comune e' effettuato alla scadenza dell'ultima rata.

Solo nel caso in cui il comune sia organizzato con sistemi che consentono di misurare esattamente le quantita' di rifiuti prodotte dai singoli cittadini, la riscossione - con applicazione di una tariffa anziche' una tassa- potra' esser fatta direttamente dalla societa' di gestione del servizio.

La primaria fonte di informazione rimane, in ogni caso, il regolamento del comune ove e' posto l'immobile.

ACCERTAMENTI, SANZIONI E RISCOSSIONE COATTIVA

Accertamenti

Al fine di verificare il rispetto degli obblighi legati alla Tares (presentazione della dichiarazione, comunicazione delle variazioni, pagamento, etc.) il comune puo' ,tramite propri funzionari, inviare al contribuente questionari e/o ispezionare l'immobile, dando un preavviso di almeno sette giorni.

Se il contribuente non collabora il comune puo' procedere all'accertamento facendo delle presunzioni (ai sensi del codice civile art.2729).

In caso di mancata o infedele risposta al questionario scatta inoltre una sanzione variabile da 100 a 500 euro. Il termine per rispondere e' di 60 giorni.

Sanzioni

Sono previste sanzioni per l'omessa presentazione della denuncia (dal 100 al 200% dell'imposta dovuta), per la denuncia infedele (dal 50 al 100% dell'imposta dovuta), per il mancato pagamento (30% del non versato), con riduzione ad un terzo nel caso di paghi entro il termine utile per ricorrere avverso l'avviso di accertamento.

Si ricorda che come per tutte le imposte e i tributi e' possibile regolarizzare da soli la propria violazione pagando sanzioni ridotte entro 15 giorni (ravvedimento brevissimo), un mese (ravvedimento breve) od un anno (ravvedimento lungo) dalla scadenza.

Tutte le informazioni al riguardo (sanzioni e ravvedimento operoso) si trovano nella scheda

SANZIONI TRIBUTARIE AMMINISTRATIVE PER LE ABITAZIONI

Riscossione coattiva

Le attività di riscossione coattiva della TARES sono analoghe a quelle di tutti gli altri tributi locali e non cambiano, per ora, rispetto a quelle utilizzate per le "vecchie" TARSU e TIA.

In caso di violazione, quindi, le sanzioni saranno applicate tramite notifica di un avviso di accertamento con eventuale successiva iscrizione a ruolo del debito ed emissione di cartella esattoriale.

Ricordiamo che dal Luglio 2013, salve ulteriori proroghe, i Comuni dovranno procedere alla riscossione diretta dei propri tributi, attraverso l'ingiunzione fiscale che andrà a "sostituire", in qualche modo, la cartella esattoriale (*).

Per quanto riguarda i tempi e le modalità dell'attività di accertamento, si veda questa scheda con le regole valide per tutti i tributi locali:

TRIBUTI LOCALI (ICI, TARSU, TOSAP): NUOVE REGOLE SUGLI ACCERTAMENTI, SULLA RISCOSSIONE COATTIVA E SUI RIMBORSI

RIFERIMENTI NORMATIVI

- DI 201/2011 convertito nella legge 214/2011 art.14, modificato dal DI 1/2012, dal DI 16/2012 e dalla Legge 228/2012
- Legge 296/2006 art.1 commi da 161 a 170 (per la riscossione coattiva, almeno fino a Giugno 2013).
- Legge di Stabilità 2013 (Legge 228/2012, art.1 comma 387) che ha modificato il DI 201/2011

(tra le modifiche l'eliminazione del regolamento attuativo che doveva essere emesso entro Ottobre 2012, lo slittamento del termine di presentazione dei bilanci di previsione, etc.)

(*) Riscossione diretta da parte dei comuni: vedi DL 70/2011 convertito nella legge 106/2011 art.7 comma 2 lettera gg-ter. Il termine è stato prorogato prima dal DI 201/2011 art.10 comma 13octies (dal 1/1/2012 al 31/12/2012) e poi dal DI 174/2012 convertito nella legge 213/2012, art.9 comma 4 (al 30/6/2013).

(Rita Sabelli)